



## COMUNE DI VICENZA

SETTORE AMBIENTE, ENERGIA E TUTELA DEL TERRITORIO

**OGGETTO:** Affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di realizzazione di un'infrastruttura pubblica a prevalente vocazione ricreativa e ambientale e del nuovo Museo dell'Aria nel sedime residuale dell'ex aeroporto Dal Molin di Vicenza, in breve "Parco della Pace".

**CUP: B39D13000010001**

**CIG: 6135421593**

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese \_\_\_\_\_ in Vicenza, presso il Comune di Vicenza, Corso Palladio 98, tra i Signori:

1) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio in rappresentanza del Comune di Vicenza, con sede in Vicenza, corso Palladio 98, codice fiscale 00516890241 di seguito denominata "Comune";

e

2) \_\_\_\_\_

Di seguito nel presente atto denominata semplicemente "Contraente"

### PREMESSO CHE

Il Comune di Vicenza, con determina del Dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_ ha indetto una gara a mezzo di procedura aperta con pubblicazione del bando di gara, da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 252 e ss. del DPR 207/2011, per l'affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di realizzazione del Parco della Pace;

- in data \_\_\_\_\_ la Commissione di gara ha proceduto a determinare la graduatoria individuando i primi due classificati proponendo l'aggiudicazione provvisoria della gara a \_\_\_\_\_;

-con determina n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ del Dirigente del Settore Ambiente, Energia e Tutela del Territorio, sono state approvate le risultanze dei verbali di gara e, pertanto, la gara medesima è stata aggiudicata in via definitiva a \_\_\_\_\_ che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

## TANTO PREMESSO

I predetti Signori, previa ratifica e conferma delle premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

**Art. 1** – Il presente contratto ha per oggetto il servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione degli interventi di realizzazione del Parco della Pace, da sviluppare secondo le indicazioni del bando di gara, del disciplinare di gara e del disciplinare tecnico, qui interamente richiamati.

**Art. 2** - Il contraente dovrà individuare un tecnico abilitato, avente le necessarie competenze professionali, quale responsabile del servizio.

**Art. 3** - Il contraente è tenuto ad eseguire in proprio i servizi compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dalle norme di legge in materia.

E' ammesso il subappalto nelle forme e nei limiti riportati nel disciplinare di gara, previa autorizzazione del Comune a pena della immediata risoluzione del contratto e del risarcimento, in favore del Comune, di ogni danno e spesa.

Le eventuali richieste di autorizzazione dovranno pervenire al Comune – Settore Ambiente,, Energia e Tutela del Territorio corredate dai documenti previsti dalle leggi vigenti ed ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Il contraente resterà in ogni caso responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di appalto nonchè delle prestazioni per le quali dovesse essere concessa l'autorizzazione al subappalto.

Il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, tali pagamenti saranno effettuati dall'aggiudicatario che sarà obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

**Art. 4** – Il contraente, a conclusione del servizio, dovrà produrre al Comune:

- almeno 6 copie cartacee di tutta la documentazione;
- almeno due CD/DVD contenenti le copie di tutti i files degli elaborati che devono essere divisi per argomento e tipo in cartelle che devono formare una struttura logica di facile lettura. In particolare si richiede che i files di testo siano prodotti in formato \*.doc, i files grafici siano prodotti in formato \*.dwg, \*.dxf, \*.shp, a seconda del tipo di elaborato grafico;
- almeno dieci CD/DVD contenenti un file in formato \*.pdf per ognuno degli elaborati;
- almeno due CD/DVD contenenti, per le indagini e rilievi, le copie di tutti i files che devono essere divisi per argomento e tipo cartelle che devono formare una struttura logica di facile lettura. In particolare si richiede che i files di testo siano prodotti in formato \*.doc, le tabelle in file \*.xls, i file grafici prodotti in formato \*.dwg, \*.dxf, \*.shp, a seconda del tipo di elaborato grafico; gli stessi file dovranno essere inoltre prodotti anche in formato \*.pdf.

**Art. 5** – L'importo netto contrattuale per l'espletamento del servizio di cui trattasi è pari ad € \_\_\_\_\_=(euro \_\_\_\_\_), in esso compreso il contributo previdenziale del 4% (quattro per cento) ed esclusa l'IVA da applicarsi nelle misure di legge, tale importo verrà corrisposto, su presentazione di regolare fattura e previa certificazione da parte del Dirigente del Settore Ambiente della rispondenza tra la documentazione presentata e quanto previsto dal presente contratto, nelle seguenti fasi:

- 30% alla consegna di ciascuna fase progettuale;
- 70% ad avvenuta approvazione delle medesime.

L'Amministrazione effettuerà agli Enti preposti ai controlli, autonome comunicazioni dell'aggiudicazione del servizio, dell'autorizzazione degli eventuali subappalti e dei pagamenti relativi.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

Il contraente e gli eventuali subappaltatori dovranno essere in regola con il DURC in occasione dei pagamenti.

Il contraente non potrà cedere ad altri soggetti, senza l'autorizzazione del Comune, il credito derivante dall'espletamento del servizio.

L'importo di contratto è stato determinato dall'applicazione dell'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario e la stessa sarà fissa ed invariabile per tutta la durata dell'appalto, nulla pertanto sarà dovuto al contraente a titolo di variabilità delle tariffe/prezzi, indipendentemente dal verificarsi di circostanze di qualsiasi genere, anche imprevedibili. Non si applica pertanto l'art. 1664 del Codice Civile.

**Art. 6** – Il contraente dovrà provvedere al pagamento di tutte le tasse, imposte e tributi connessi al contratto ed imposti da autorità governative e/o altre autorità aventi giurisdizione sul contratto stesso. Il Comune non si assume nessuna responsabilità in caso di inadempienze fiscali da parte del contraente che si impegna ad attenersi scrupolosamente alle norme vigenti in materia.

**ART. 7** – Il contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

A tale scopo rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati presso la Banca \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ IBAN:

Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Vicenza della notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento del Comune di Vicenza, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 28 gennaio 2014, il contraente e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al contratto - sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Vicenza [www.comune.vicenza.it/](http://www.comune.vicenza.it/) alla pagina "amministrazione trasparente/disposizioni generali/atti generali".

Il contraente dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Vicenza nei confronti degli operatori medesimi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il contraente si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto con le Prefetture del Veneto, l'Unione delle Provincie del Veneto, l'Associazione Regionale Comuni del Veneto in data 23 luglio 2014, adottato con delibera della Giunta Comunale n. 224 del 21.10.2014, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e consultabile sul sito della Giunta regionale <http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>

Il contraente, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deve produrre la dichiarazione di cui all'art. 269, comma 4, del D.P.R. 207 del 5.10.2010 rilasciata da una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio del ramo "responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea ed essere munito, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, della polizza di responsabilità civile professionale di cui all'art. 111 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, per la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo.



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

**ART. 8** – Le attività di predisposizione del servizio di progettazione saranno completate entro i termini derivanti dalle risultanze della gara di appalto e, pertanto, **non oltre \_\_\_\_\_ giorni che decorrono dalla data di stipula del presente contratto.** In caso di attivazione dell'incarico nelle more della stipulazione del contratto, il servizio dovrà essere ultimato entro \_\_\_\_\_ giorni dalla data di comunicazione dell'Amministrazione dell'avvio della prestazione.

Nei termini sopra stabiliti non si tiene conto del tempo intercorrente tra la consegna degli elaborati e la relativa approvazione e/o la richiesta di integrazione e/o chiarimenti e del tempo occorrente per le fasi di partecipazione della cittadinanza, di cui nel prosieguo.

La progettazione dell'intervento, tenuto conto sia della valenza territoriale, sia del rilievo sociale del Parco della Pace, dovrà essere ispirata ai criteri della progettazione partecipata. A tale scopo, alla consegna della proposta del progetto preliminare e del progetto definitivo seguiranno due fasi di esposizione e incontro con il Tavolo della Partecipazione e con la cittadinanza, della durata di almeno sessanta giorni ciascuna. Al termine di ciascun periodo l'Amministrazione Comunale potrà chiedere che siano apportate le modifiche alla progettazione derivanti dalla sintesi di tale fase partecipativa, senza che il progettista possa chiedere ulteriori compensi per tale onere.

Il contraente per nessun motivo può sospendere o ritardare le attività oggetto dell'appalto.

Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente capoverso sarà applicata una penale pari all'1 per mille del corrispettivo professionale e comunque non superiore al 10% dell'importo contrattuale.

Nel caso il ritardo ecceda i giorni 30 (trenta) complessivi il Comune di Vicenza senza obbligo di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Contraente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi, sia per onorari che per rimborso spese.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento anche parziale da parte del contraente, lo stesso dovrà risarcire al Comune l'intero danno subito, compreso quello della stipula di un nuovo contratto.

Nel caso di fallimento o di risoluzione del contratto per inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di interpellare il secondo ed il terzo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto, alle medesime condizioni offerte in sede di gara.

**ART. 9** – Il Comune si riserva di controllare, per il tramite del Settore Ambiente, Ecologia e Tutela del Territorio, l'attività conseguente al presente incarico nonché di dare tutte le disposizioni che ritenesse eventualmente necessarie durante lo svolgimento dell'attività stessa. A tal fine il Contraente dovrà fornire tutte le indicazioni e chiarimenti richiesti sullo stato di svolgimento del servizio.

Nell'ambito delle funzioni di controllo, il Comune di Vicenza potrà portare variazioni e integrazioni all'oggetto dell'incarico al fine di assicurare la migliore corrispondenza agli obiettivi da perseguire, senza che ciò possa costituire per il Contraente motivo per rivendicare maggiori o diversi compensi.

**ART. 10** - Gli elaborati, nonché ogni altra documentazione prodotta dal Contraente a norma del presente contratto sono di proprietà del comune di Vicenza che si riserva la facoltà di introdurre in essi tutte le variazioni che ritenesse necessarie senza che il contraente possa opporre alcuna eccezione.

**ART. 11** – Il Contraente esonera e tiene indenne il Comune da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare nei confronti di terzi dall'esecuzione del presente contratto ed in particolare deve:

- Osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;
- Rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA

- assistenziale assicurativa e sanitaria;
- Applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali dei lavoratori e degli accordi integrativi per il settore di attività;
  - Il contraente è obbligato ad osservare e curare tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Qualsiasi inadempienza di quanto sopra riportato, comporterà la sospensione dei pagamenti maturati.

**ART. 12** - Fanno parte del presente contratto, anche se materialmente non allegati ma depositati presso il Comune, e dei quali il contraente dichiara di ben conoscere e di accettarne i contenuti senza condizione e riserva alcuna obbligandosi ad osservarli integralmente, il bando di gara, il disciplinare di gara, il disciplinare tecnico prestazionale-documento preliminare alla progettazione e l'offerta presentata.

**ART. 13** – Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs. n. 163/2006 e sue modifiche ed integrazioni.

**ART. 14** – Nei confronti del Contraente, per l'affidamento del servizio è stata acquisita presso le amministrazioni competenti la documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, ivi comprese le informazioni e le comunicazioni antimafia, inoltre è stato verificato il possesso dei requisiti di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo mediante acquisizione della documentazione presso l'interessato.

**ART. 15** – Il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159.

In tal caso, sarà applicata a carico del contraente, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione da parte del Comune, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

**ART. 16** – La competenza a decidere di eventuali controversie in ordine all'esecuzione della presente convenzione è demandata alla competenza del Foro di Vicenza.

**ART. 17** – Tutte le spese del presente atto e da esso derivanti sono a carico del Contraente, ivi comprese le spese dovute a registrazione, tasse, diritti e i bolli occorrenti per la gestione del servizio e per tutta la durata dell'appalto.

**ART. 18** – I dati verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Letto, confermato e sottoscritto.

per il Comune di Vicenza

per il Contraente



CITTÀ PATRIMONIO MONDIALE UNESCO

CITTÀ DECORATA DI DUE MEDAGLIE D'ORO PER IL RISORGIMENTO E LA RESISTENZA